

Sommario

PREMESSA.....	2
DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA	3
DIRITTI DI PARTECIPAZIONE	3
REGOLE SULLA PARTECIPAZIONE.....	4
CAPACITAZIONE.....	5
COMUNITÀ COMPETENTE	6
CONSAPEVOLEZZA	6
LIVELLI ESSENZIALI.....	6
LIVELLO DI PARTECIPAZIONE	7
INTERESSI.....	7
INCLUSIONE	7
INCLUSIONE SOCIALE	7
SUSSIDIARIETÀ.....	8
TAVOLO.....	9
TECNICO DI GARANZIA DELLA PARTECIPAZIONE.....	9
VALUTAZIONE - COSTI	10
VALUTAZIONE INTEGRATA - PARTECIPATIVA	10
COSTI.....	11
Piste di lavoro per la FISH CALABRIA.....	12
Competenze sulla propria organizzazione	12
Conoscenza della situazione reale	12

PREMESSA

Nel IV modulo della “PICCOLA SCUOLA PER ESSERCI DIRE E CONTARE” di giovedì 5 maggio, tre delle schede presentate da Giacomo Panizza ponevano le premesse per sviluppare il tema delle “Competenze necessarie per partecipare ai tavoli”:

Assumere un paradigma per far accadere Diritti

- Dotarsi dei livelli essenziali di strutture e personale
- Dotarsi di capacità organizzative sociali e/o categoriali (empowerment)
- Assumere il paradigma dell’esito, dell’efficacia dei servizi e delle prestazioni
- Non basta incrementare l’esistente
- *Fare la propria parte*

Scheda N. 5

Diritti

- L’approccio al tema dei diritti deve considerare che le popolazioni vulnerabili *non sono “il” problema*, ma *semmai i soggetti della presa in carico e della possibile soluzione del problema*.
- Occorre operare per mettere/rsi ognuno in grado di *assolvere il diritto* (e non solo il dovere) di partecipare alla soluzione dei problemi personali e sociali.

Scheda N. 15

Rafforzare le capacità di realizzare Diritti

Nelle storie di:

- Disabilità fisica e intellettuale e psicologica ecc.

E nelle esperienze di:

- Abilitazione
- Riabilitazione
- Percorsi di advocacy
- Organizzare lobbying
- Prendere parola
- Diritti umani
- Promuovere bene comune
- ...

Scheda N. 16

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

Per democrazia partecipativa si intende un modello in cui la ***partecipazione** è assunta quale metodo di governo della cosa pubblica, in base a criteri di inclusione, collaborazione e stabilità del confronto fra istituzioni e ***società civile**.

Il modello su cui si basa la democrazia partecipativa *non ha* l'obiettivo della rivendicazione del potere *ma* della realizzazione di un rapporto costante fra soggetti pubblici e società civile, che dovrebbe caratterizzare l'intero processo decisionale (***programmazione**, ***progettazione** e analisi ex ante, attuazione e implementazione, ***valutazione** dei risultati).

Un modello basato sulla complementarietà degli istituti e delle dinamiche della ***democrazia rappresentativa**, della ***democrazia diretta** e della **democrazia partecipativa**

Sul piano dell'assetto politico-istituzionale la democrazia partecipativa deve tradursi in regole organizzative e procedurali, al fine di garantire la correttezza ed efficacia dei processi partecipativi attivati e il soddisfacimento dei ***diritti di partecipazione** dei soggetti coinvolti.

Una forte spinta verso la valorizzazione della democrazia partecipativa come metodo di governo è venuta negli ultimi anni dall'Unione europea, nell'ambito della riflessione sulla democratizzazione e la trasparenza delle relative istituzioni e del loro avvicinamento ai cittadini europei.

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Dal rilievo che il principio di partecipazione assume nell'ambito dei primi tre articoli della *Costituzione*, e dal suo collegamento con l'eguaglianza sostanziale, discende l'esistenza di un **diritto sociale fondamentale avente ad oggetto la realizzazione di *processi decisionali inclusivi**.

ossia l'apprestamento di strumenti e ***garanzie** volti a consentire e promuovere il coinvolgimento dei soggetti privati nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

La possibilità concreta di godere di questo diritto dipende, come per i diritti sociali in genere (ma ormai per tutti i diritti fondamentali), da interventi positivi delle istituzioni democratiche volti a predisporre adeguate condizioni materiali.

Esiste, dunque, la distinzione fondamentale fra *i diritti sociali di partecipazione riferibili alla *democrazia partecipativa* e *i diritti partecipativi classici (o politici) riferibili alla *democrazia rappresentativa*.

I diritti di partecipazione richiedono un ventaglio di interventi pubblici più variegato:

1. **politiche redistributive**, ma riferite non tanto al reddito quanto alle opportunità, alle capacità, alle informazioni;
2. **politiche abilitanti**, volte più alla creazione di opportunità e di cittadinanza critica che alla rimozione di ostacoli in senso stretto.

I diritti di partecipazione costituiscono il presupposto dell'intero sistema dei diritti sociali:

la partecipazione ai processi decisionali, fornendo alle istituzioni informazioni sui bisogni dei destinatari, può infatti contribuire a:

- migliorare la qualità delle ***politiche pubbliche in generale**, e dunque
- la qualità delle prestazioni a tutela dei singoli diritti sociali.

REGOLE SULLA PARTECIPAZIONE

Uno dei principali **ostacoli* alla efficacia dei **processi partecipativi** risiede nella diffusa convinzione che tali processi non richiedano specifiche previsioni normative ma, al contrario, debbano essere lasciati alla libera iniziativa dei vari **attori*: ciò al fine di non ingessare entro schemi predefiniti le pluriformi dinamiche di confronto che possono attivarsi fra istituzioni e **società civile*.

In effetti, *vi sono aspetti dei processi partecipativi per i quali non sono formalmente necessarie discipline giuridiche in senso stretto*, come la scelta:

dei soggetti da coinvolgere,

delle **fasi* nelle quali attivare la partecipazione,

delle **tecniche* di ascolto da utilizzare: aspetti riguardano elementi che devono essere valutati caso per caso, sulla base delle specificità dell'intervento di cui si discute.

La necessità di regolare giuridicamente gli istituti partecipativi attiene:

alle **precondizioni* ,

ai **livelli essenziali*,

alle *procedure* e

alle **garanzie* della partecipazione,

condizioni di *effettività* del principio di **partecipazione* di cui all'art. 3, co.2, Cost.

Il fatto che la democrazia partecipativa, diversamente da quella rappresentativa e da quella diretta, faccia riferimento ad una pluralità di forme non predeterminate dalla Costituzione, non ne attenua il rapporto con le garanzie ma anzi rafforza la necessità di regole per assicurarle.

In quanto espressione di **sovranità* popolare esercitata in ausilio degli organi rappresentativi, la partecipazione può infatti risultare utile ed efficace solo grazie alla previsione di apposite **regole che, pur lasciando flessibili gli strumenti, istituzionalizzano il metodo.**

CAPACITAZIONE

Il termine (dall'inglese *capability*, trad. lett. "qualità di essere capace") viene utilizzato per indicare una sorta di "abilità di fare cose". Esso si è diffuso in particolare nell'ambito della riflessione sulla sostenibilità dei modelli di sviluppo locale, basata sulla valorizzazione dei c.d. saperi d'uso e sulla costruzione di competenza: attraverso la **cooperazione* fra diversi attori e la creazione di opportunità e di network stabili nel tempo aumenta la capacità di visione e azione del singolo e della **comunità* di riferimento. L'utilizzo del termine capacitazione intende superare il riferimento alle capacità umane in senso stretto (in inglese *abilities*), richiamando piuttosto l'idea delle *capabilities*, ovvero le capacità che la società può valorizzare e incrementare nell'individuo grazie a politiche pubbliche di tipo abilitante (*empowerment*).

Il concetto di capacitazione assume un rilievo centrale nel modello della **democrazia partecipativa*, poiché ne sviluppa i caratteri di inclusività, collaborazione, **solidarietà* ed eguaglianza sostanziale. In particolare, esso intende smascherare l'ambiguità che il termine libertà ha assunto nelle democrazie contemporanee, ove gli individui possono trovarsi in situazioni di apparente libertà complessiva (nei paesi industrializzati generalmente nessuno proibisce di fare alcunché, purché nell'ambito della legalità), ma non per questo vivere una condizione di piena libertà: il paradosso delle democrazie contemporanee è, infatti, che gli individui vengono apparentemente lasciati liberi di agire, ma in realtà essi versano in una condizione di estrema sprovvedutezza circa la propria capacità di scegliere sulla base di una volontà liberamente formata e quindi di partecipare criticamente al processo di adozione delle scelte che li riguardano.

COMUNITÀ COMPETENTE

Comunità consapevole dei propri bisogni e delle proprie risorse, in grado di ampliare gli spazi di **confronto*, **partecipazione*, progettualità nel rispetto delle differenze e delle caratteristiche proprie dei soggetti e delle istituzioni che vivono al suo interno. I **gruppi sociali* possiedono le competenze e la motivazione per intraprendere attività volte al miglioramento delle condizioni di vita.

CONSAPEVOLEZZA

Affinché i cittadini si sentano coinvolti in processi o progetti è necessario che venga valorizzata la loro esperienza e conoscenza, al fine di renderli consapevoli di quanto accade ed accrescerne la fiducia nel ruolo che potrebbero svolgere. I tentativi di sensibilizzare i cittadini avranno maggiore successo se si prenderanno in considerazione i loro interessi, si creeranno le condizioni per esprimerli, si darà conto delle decisioni prese grazie al loro contributo. Pubblicità, volantini, video e mostre hanno un ottimo valore comunicativo, ma la creazione di reti di contatto e l'utilizzo di tecniche affini al **workshop* possono essere più efficaci.

L'accrescimento della consapevolezza è anche uno degli scopi dell'**educazione alla cittadinanza*.

LIVELLI ESSENZIALI

Spetta alle istituzioni aventi competenza normativa il compito di dettare, pur nel rispetto delle rispettive competenze, **regole sulla partecipazione*, con particolare riguardo ai livelli essenziali e alle relative **garanzie* procedurali. Tale dovere di intervento normativo discende dal dettato costituzionale: per un verso dall'obbligo del legislatore statale di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; per altro verso dalla competenza che ciascun livello territoriale vanta in ordine alla disciplina della propria organizzazione e del proprio funzionamento.

È vero che quello dei livelli essenziali è riconosciuto dalla **Costituzione* come ambito di competenza esclusiva statale, per ciò che attiene alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale;

ma non v'è dubbio che anche alle amministrazioni territoriali si imponga l'obbligo di assicurare la corretta attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e **partecipazione*, adeguando i propri strumenti organizzativi e il proprio metodo di governo.

Inoltre, se per altre categorie di diritti i livelli essenziali devono tradursi in indicazioni di tipo quantitativo, per i diritti di partecipazione si richiede piuttosto la definizione di livelli qualitativi minimi dei processi decisionali inclusivi, con riferimento a **criteri* generali, procedure e strutture organizzative. Quanto al rapporto fra la Regione e gli enti locali che insistono sul suo territorio, il problema dell'interferenza delle regole regionali con l'autonomia organizzativa dei secondi è solo apparente: è vero, infatti, che la disciplina regionale dei livelli essenziali della partecipazione comporta una puntualità regolatoria che va ben al di là dell'individuazione dei principi, e che tale disciplina non potrebbe in linea di principio imporsi anche agli enti locali in ragione della autonomia organizzativa di cui questi godono; ma è anche vero che l'intervento legislativo regionale ha di fatto il solo ma rilevante compito di istituzionalizzare e garantire strumenti partecipativi già esistenti ma spesso operanti sulla base di mere prassi. Inoltre, il problema dell'interferenza fra competenze può essere ulteriormente ridimensionato mediante il ricorso a strumenti di collaborazione e **partecipazione istituzionale*, nella prospettiva del **federalismo* cooperativo: v. ad esempio **incentivi*, tavole **protocolli di intesa*, secondo la tendenza già seguita da diverse Regioni.

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE

I livelli di partecipazione sono i diversi gradi di coinvolgimento proposto da chiunque stia avviando o gestendo un processo partecipativo. Le scale utilizzate come riferimento teorico e pratico sono molteplici, e quella presentata da Sherry Arnstein nel 1969 è tra le più conosciute: manipolazione, terapia, informazione sono considerati "Non Partecipazione"; **consultazione*, rassicurazione, partenariato sono considerate ***Tokenismo*"; potere delegato e **controllo* da parte dei cittadini rappresentano forme di "Potere dei cittadini". A seconda del livello in cui ci si posiziona (es. informazione, consultazione, **progettazione partecipata*, **empowerment*

– in una scala a quattro livelli) vanno utilizzati specifici metodi di lavoro. Nessuno livello è necessariamente migliore di un altro, dato che ciascuno può essere appropriato alle circostanze in cui ci si trova ad operare; occorre però tenere presente che ciascun livello rappresenta diversi equilibri di controllo tra i diversi **interessi* in gioco.

INTERESSI

Caratteristica e problema comune dei processi decisionali è quello di non fermarsi al confronto delle posizioni che le parti hanno deciso di rivendicare bensì di concentrarsi sui loro interessi, ossia su ciò che ha spinto le parti ad assumere una determinata posizione.

Confrontarsi sulle posizioni può essere sufficiente quando si opera all'interno di sistemi semplici, ma nei sistemi complessi è necessario aprire un dialogo sugli interessi. Si tratta di una ricerca molto creativa, poiché per ogni interesse vi è di solito una molteplicità di posizioni possibili, fra cui anche quella suscettibile di soddisfare tutti.

INCLUSIONE

L'inclusione costituisce uno degli aspetti qualificanti della **democrazia partecipativa*, e consiste nella capacità di far partecipare tutti coloro sui quali ricadono le conseguenze della decisione. Il livello di inclusività è destinato ad incidere profondamente sull'efficacia e sugli esiti del processo partecipativo: più esso è alto più si scongiura il rischio di esclusione di soggetti rilevanti ma con scarso potere di pressione nonché il rischio di generalizzazione di opinioni non rappresentative ma convergenti con gli obiettivi del decisore tali da ridurre il conflitto preventivo ma non quello successivo, potenzialmente legato all'ipotesi di intervento pubblico. Affinché un processo partecipativo sia realmente inclusivo occorre effettuare

una preliminare **analisi di contesto* circa i soggetti coinvolti (effettivi e potenziali) e i relativi

**interessi* in gioco. Il criterio di selezione degli **attori* da includere non può fare riferimento alla giuridicità dell'interesse (che può ancora non esserci) né alla rappresentatività dei **soggetti* (che rischia di spostare la **partecipazione* verso forme di difesa corporativa), bensì al mero dato oggettivo della esposizione agli effetti della decisione pubblica in virtù del rapporto che lega i soggetti al territorio di riferimento.

INCLUSIONE SOCIALE

L'espressione fa riferimento alla necessità di favorire una migliore integrazione della persona nel contesto sociale ed economico nel quale si svolge la sua esistenza. L'utilizzo di questa espressione intende, da un lato, sottolineare ***l'importanza di approcci inclusivi delle differenze***;

dall'altro, ***rifiutare quelle forme di integrazione che mirano piuttosto ad eliminare le diversità omologandole ai modelli prevalenti***.

Secondo la prospettiva originaria (in particolare sudamericana), le **pratiche partecipative* dovrebbero essere innanzitutto strumento di inclusione sociale, in quanto orientate verso obiettivi di natura redistributiva, di inclusione, di giustizia sociale, di **sostenibilità* dello **sviluppo*, di **controllo*. In Europa, e in particolare in Italia, gli scopi cui si fa più spesso riferimento nell'ambito delle pratiche partecipative sono invece quello di carattere conoscitivo (riduzione dell'asimmetria del decisore) e quello della legittimazione (consenso).

SUSSIDIARIETÀ

Il principio di sussidiarietà può essere definito come un criterio organizzativo degli enti istituzionali e di allocazione delle competenze in materia di erogazione dei servizi, finalizzato a consentire il migliore esercizio delle funzioni pubbliche. Esso viene assunto in una duplice accezione: verticale e orizzontale. Nel primo senso (anche indicato con l'espressione inglese *multi-level government*), ci si riferisce all'attribuzione delle funzioni amministrative all'ente territoriale minore, con possibilità di surrogazione da parte degli enti territoriali via via superiori nel caso in cui le capacità e le risorse dell'ente minore non permettano un pieno, efficace ed efficiente raggiungimento degli scopi prefissati. Nella seconda accezione si fa riferimento a forme di collaborazione fra settore pubblico e settore privato, in base alle quali il primo agevola lo svolgimento di attività di interesse generale da parte del secondo: ciò avviene essenzialmente su stipulazione di un rapporto convenzionale che provvede a regolare i rapporti fra pubblica amministrazione e soggetto privato che svolge l'attività o eroga il servizio.

Il principio di sussidiarietà orizzontale si connette strettamente con quello di **partecipazione*. Sebbene si tratti di concetti formalmente distinti, partecipazione e sussidiarietà sono entrambi riconducibili ai più generali principi di collaborazione e **solidarietà*: nel modello della **democrazia partecipativa* la collaborazione dei privati si limita al piano dei processi decisionali; nel modello della sussidiarietà la collaborazione si spinge fino al piano dell'attuazione concreta delle decisioni, grazie alla promozione di forme di **empowerment* della **società civile*. Riscontrabile principalmente, ma non solo, negli ordinamenti di tipo federale e regionale, il principio di sussidiarietà è stato attuato in Italia a partire dalle riforme amministrative degli anni '90 ed infine sancito nella Carta costituzionale con la riforma del 2001. A livello regionale, il principio di sussidiarietà trova oggi ulteriore riconoscimento nella gran parte degli statuti regionali e della relativa normativa di attuazione.

TAVOLO

Indica una sede di confronto tra soggetti che intendono collaborare in modo permanente per perseguire **obiettivi* comuni relativi a tematiche civiche e sociali; è spesso il frutto di alleanze e convergenze tra i soggetti interessati alla tematica trattata, che auspicano l'emergere di accordi comuni tra le parti per il miglioramento della qualità delle **politiche pubbliche* e dei servizi.

La declinazione maggiormente utilizzata è quella di "Tavolo di concertazione", quale formula quasi magica di confronto e di costruzione del consenso;

il rischio latente in numerose esperienze è tuttavia quello che la **concertazione* si traduca in metodo fine a se stesso, ***perdendo di vista la propria funzione di *ascolto e non contribuendo pertanto a migliorare la qualità del *processo decisionale.***

Se al tavolo partecipano soggetti con competenze tecniche sull'argomento trattato si parla di "Tavolo tecnico", spesso istituito per controllare l'andamento di un processo o apportarvi conoscenze tecniche e procedurali.

La **concertazione* è un **livello di partecipazione* diverso dalla **consultazione*.

TECNICO DI GARANZIA DELLA PARTECIPAZIONE

Il tecnico di garanzia si configura come un soggetto altamente specializzato all'interno dell'amministrazione, chiamato a promuovere e condurre progetti di **partecipazione* che rispettino i requisiti posti dalla legge, anche attraverso supporto e consulenza metodologica ai soggetti proponenti: egli dovrebbe provvedere, in particolare, alla raccolta delle proposte avanzate, alla realizzazione del processo partecipativo e alla redazione di un documento di proposta partecipata di cui le autorità decisionali si impegnano a tener conto nelle loro deliberazioni. Altre funzioni del tecnico di garanzia sono in parte assimilabili a quelle degli **Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP)*, dovendo egli fornire documentazione e materiali utili ai fini della progettazione e dell'implementazione di processi di partecipazione su questioni di rilevanza regionale. Questa figura è stata istituita dalla Regione Emilia-Romagna.

VALUTAZIONE - COSTI

Settore di analisi delle **politiche pubbliche* volto ad elaborare un giudizio valutativo delle stesse, sia in fase di progettazione che in fase di attuazione, mediante l'adozione di specifici parametri qualitativi e quantitativi. La **partecipazione* assume un ruolo fondamentale nell'ambito delle politiche valutative: la **consultazione* dei destinatari viene infatti indicata, in particolare dall'OCSE e dall'Unione europea, come una delle **tecniche* e dei passaggi essenziali del processo valutativo. In senso più specifico e settoriale si parla di *valutazione della qualità normativa* con riferimento ai processi decisionali di tipo politico-normativo: l'analisi *ex ante* di impatto della regolazione (AIR) è effettuata a supporto della fase di progettazione dell'intervento regolativo con lo scopo di indirizzare il decisore verso la soluzione normativa più proficua e meno onerosa per i destinatari, ivi compresa la c.d. opzione zero, ossia la scelta di non intervenire affatto; la valutazione *ex post* di impatto della regolazione (VIR) ha lo scopo di verificare periodicamente il grado di raggiungimento degli obiettivi per i quali è stata adottata la norma, ricomprendendo in tale valutazione anche un'analisi dei **costi* sostenuti da cittadini, pubblica amministrazione ed imprese.

Una buona valutazione presuppone l'opportunità di verificare regolarmente la realizzazione progressiva ed effettiva degli interventi sul piano operativo e finanziario, nonché il loro impatto in relazione agli obiettivi fissati; creare un sistema di monitoraggio sostenibile ed efficace può a sua volta aiutare a chiarire obiettivi e finalità dell'intervento pubblico. Accanto alla valutazione delle **politiche pubbliche* e degli atti normativi in generale, OCSE e Unione europea insistono sulla necessità di prevedere sistemi di monitoraggio e valutazione anche per la specifica fase di consultazione, al fine di verificarne la qualità e l'efficacia sulla base dei parametri prefissati nei rispettivi documenti. In Italia tale indicazione ha trovato riconoscimento legislativo nel 2005, sebbene la disciplina attuativa sia ancora lacunosa e poco efficace; più sensibili si sono mostrate nel complesso le regioni, alcune delle quali hanno previsto articolati sistemi di **valutazione*

integrata ed avviato importanti sperimentazioni di tecniche valutative. In taluni casi, fra i criteri di valutazione vengono esplicitamente posti i risultati ottenuti nel favorire la partecipazione dei destinatari alla elaborazione e alla realizzazione della politica in questione.

VALUTAZIONE INTEGRATA - PARTECIPATIVA

I sistemi di valutazione integrata, o partecipativa, utilizzano grandemente l'apporto di **attori* sociali rilevanti, e in particolare dei destinatari del programma o servizio, allo scopo di analizzare la qualità dei processi decisionali e del loro impatto. Sistemi di valutazione integrata sono previsti soprattutto con riferimento agli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici delle politiche, con discipline che stabiliscono i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione stessa, ivi inclusi gli indicatori per il monitoraggio degli effetti nonché le specifiche modalità per l'informazione e la **consultazione* del pubblico, delle **associazioni* che promuovono la tutela dell'ambiente e delle altre organizzazioni interessate.

Lo stile partecipativo in valutazione ha dei vantaggi, ma presenta dei limiti: uno di essi è la tendenza a coinvolgere solo i responsabili ed il personale del programma nella definizione dello studio di valutazione, nella sua condotta ed interpretazione, nonostante si parli del coinvolgimento di tutti gli **stakeholder*.

COSTI

I costi, intesi qui come costi della partecipazione, si riferiscono all'insieme di risorse economiche, umane, tecniche e logistiche necessarie per realizzare una **politica partecipativa*. La scelta dei metodi e delle **tecniche* partecipative più adeguate deve infatti rispettare **criteri* che ne assicurino l'efficacia, tra i quali quello della proporzione fra i costi e i benefici attesi. Tuttavia l'argomento dei costi della partecipazione costituisce anche un **ostacolo* o pregiudizio, in quanto sovente utilizzato per contrastarne la realizzazione. È diffusa la convinzione che le pratiche partecipative comportino aumenti non sostenibili nei costi dei **pro- cessi decisionali*. In realtà, è ampiamente dimostrato come sia possibile prevedere modalità che attenuino la pressione di tali costi sull'amministrazione: v. ad esempio le procedure di **dibattito pubblico*, nelle quali i costi dell'organizzazione dello stesso vengono generalmente posti a carico del proponente il progetto. Inoltre, è ormai dimostrato come assai più alti siano in genere i costi della non partecipazione e dell'esclusione, valutabili non solo in termini di legittimazione, consenso e democraticità delle decisioni, bensì anche nei termini economici della conseguente inefficacia delle politiche: sono i costi derivanti dal mancato utilizzo della partecipazione in funzione di governo preventivo della conflittualità, come dimostrano i sempre più numerosi fenomeni di mobilitazione per il blocco di grandi opere e i contenziosi giudiziari che ne derivano; sono anche i costi della corruzione, la quale trova fertile terreno di coltura in processi decisionali non trasparenti, arbitrari e privi di **accountability* della spesa pubblica.

Piste di lavoro per la FISH CALABRIA

Competenze sulla propria organizzazione

Bisogna sapere raccontare la propria organizzazione con nomi, numeri e fatti lavoro da fare all'interno della fish

Conoscenza della situazione reale

Competenze Legislative

Nazionale, regionale, locale sugli argomenti di cui si discuterà al tavolo per poter fare analisi e proposte realizzabili (dati istat, osservatori e organizzazioni che studiano il problema)